



## **COMUNE DI BOLANO**

(Provincia della Spezia)

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 15 del 29 marzo 2006, n. 06 del 13 marzo 2009, n. 11 del 30 giugno 2011 e n. 04 del 28 aprile 2012)

#### **TITOLO I NORME GENERALI**

##### **Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

(Art. 58 D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, disciplinati dal D.Lgs.05/02/1997 n. 22 e successive modificazioni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e secondo le estensioni di cui al successivo art. 5, è istituita la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicare in base a tariffa, con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme vigenti.

##### **Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni.

Per la disciplina del Servizio di Nettezza Urbana si rinvia all'apposito regolamento.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

a) eliminazione di ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;

b) garanzia del rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed eliminazione di ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo e del sottosuolo, nonché di ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) salvaguardia della fauna e della flora ed eliminazione di ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) osservanza delle norme in materia di pianificazione economica e territoriale;

e) promozione; con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, di sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia nonché di sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

### **Art. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO – RINVIO**

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti sono contenute nel regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
2. Con detto regolamento sono stabilite altresì le norme atte a garantire, ove necessario e fin dalla fase del conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

## **TITOLO II RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

### **Art. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(Art. 59 comma 1, D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce attività di pubblico interesse e viene svolta in tutto il territorio comunale.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitativi (come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285), ivi compresi i centri commerciali, artigianali e produttivi integrati, e come tali riconosciuti ai fini dei censimenti generali, le fabbriche, i cantieri ed ogni stabilimento manifatturiero.

### **Art. 5 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA**

1. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire al di fuori della proprietà privata essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nella proprietà privata.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

### **Art. 6 - DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI** (Art. 59, commi 1 e 4, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati entro una distanza massima di m 400 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere la capacità di Kg. 1 /persona/giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.
3. In caso di particolari conformazioni orografiche del territorio i contenitori possono essere collocate a distanze superiori. In tal caso la tassa è dovuta in misura pari al 40%.

### **Art. 7 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI** (Art. 59, comma 3, D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. E' fatto divieto di abbandonare, scaricare o depositare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. Pertanto gli occupanti o i detentori di locali ed aree sono tenuti,

in ogni caso, ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

### **TITOLO III APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

#### **Art. 8 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507  
modificato dall'art. 3, comma 68, lettera c della L. 549/28.12.95)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali nonché delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti sul territorio comunale, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, tettoie e capannoni aperti, indipendentemente dalla loro infissione al suolo a condizione che:

- sulle aree si svolga una: attività;
- che l'attività sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 (per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono).

#### **Art. 9 - CASE COLONICHE**

(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e degli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui al comma 3 del precedente art. 6.

#### **Art. 10 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA**

(Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Non sono soggetti alla tassa. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti nelle seguenti circostanze:

A) per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l'assetto delle superfici (ad esempio luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti);

B) per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (ad esempio locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzioni a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche, sempreché secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile);

C) per l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata (ad esempio alloggi non allacciati ai servizi a rete, in analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 6 del D.L. 557/93 convertito dalla Legge 133/94, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo);

2. Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente documentate. Il Responsabile della tassa provvederà nel termine di 30 gg. al riscontro delle stesse mediante accertamenti a mezzo personale comunale.

### **Art. 11 - SUPERFICI TASSABILI – ESCLUSIONI**

(Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, previa misurazione dell'ingombro dei macchinari e degli strumenti accessori utilizzati, di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali deve essere debitamente documentato dai produttori.

### **Art. 12 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PROFESSIONALI SVOLTE IN CIVILI ABITAZIONI**

(Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

### **Art. 13 - ESCLUSIONE DALLA TASSA**

(Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Su specifica previsione di legge, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale.

### **Art. 14 - SOGGETTI PASSIVI - VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

(Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507)

1. La tassa è dovuta dalle persone fisiche, società associazioni, enti od altre organizzazioni di persone o di beni che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Nel caso che anagraficamente o di fatto esistano più nuclei familiari nello stesso appartamento, viene applicato il principio di solidarietà.

2. Nel caso di abitazione a disposizione (seconda casa) i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione principale anche se posta in altro Comune.

3. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

## **Art. 15 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI**

(Art. 63, commi 2 e 3 e art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 modificato con l'art. 3, comma 68, lett. d), Legge 549/28.12.95 e con l'art. 2 del D.L. 25/11/1996, nr. 599)

1. Sono, escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio coperte e scoperte di cui all'art. 1117 del Codice Civile\* che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 9. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati e similari il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per le parti comuni di detti locali in multiproprietà e/o centri commerciali integrati e similari il Comune, qualora le suindicate superfici non risultino dichiarate nelle denunce di cui all'art. 70, determina la tassa, in via temporanea e sino all'accertamento dell'effettiva superficie, aumentando la superficie dichiarata nelle seguenti percentuali:

- 15% per superfici dichiarate fino a mq. 1.000;
- 20% per superfici dichiarate da mq. 1.001 a mq. 3.000;
- 25% per superfici dichiarate oltre mq. 3.000.

3. L'omessa dichiarazione di cui al comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 del presente regolamento.

4. L'ufficio comunale può richiedere, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio delle superfici imponibili, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tassa per centri commerciali e multiproprietà, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, al centro commerciale ed alla multiproprietà.<sup>(1)</sup>

### **\*Art. 1117 Cod. Civile: PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.**

*Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:*

*1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, ed i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili ed in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;*

*2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per gli altri simili servizi in comune;*

*3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti ed inoltre le fognature, le canale di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.*

<sup>(1)</sup> comma così modificato con deliberazione C.C. n. 04/2012.

## **Art. 16 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

(Art. 64 e art. 75 comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 13, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. La denuncia tardiva deve essere presentata a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, e più precisamente entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora.

6. In caso di subentro di altro contribuente e di decesso o emigrazione comunicati dai Servizi Demografici, l'Ufficio provvederà alla cancellazione dal ruolo della tassa a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

7. Alla denuncia di occupazione è da assimilare la denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità. La richiesta di detassazione, che può essere prodotta in ogni tempo, dà diritto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia.

#### **Art. 17 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CRITERI E PARAMETRI**

(Art. 65, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507  
mod. art. 3 comma 68, lett. e) - b), Legge 549/12.12.95)

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate a tassa sono definite le seguenti grandezze:

##### ***Coefficiente di produttività specifico (qs)***

Con tale parametro si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati delle singole attività e/o di gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti.

Tale parametro viene espresso in Kg/mq anno e rappresenta l'indicatore della potenzialità dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali soggetti a tassa.

##### ***Coefficiente medio di produttività specifica (qm)***

Il coefficiente medio di produttività specifica rappresenta il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani e speciali assimilati, annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici iscritte a ruolo nel Comune interessato.

##### ***Tariffa media servizio (cmg)***

La tariffa media servizio è il rapporto tra il costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul quale viene detratto almeno il 5% per lo scorporo dello spazzamento e la superficie totale dei locali iscritti a ruolo. Su quest'ultima in base alle agevolazioni e/o riduzioni indicate nel presente regolamento si possono eseguire alcune riduzioni.

Ad esempio per le case di campagna o per le abitazioni di un singolo occupante la superficie può essere ridotta sino al 30%.

### **Indice di produttività (ips)**

Con tale parametro si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente medio di produttività  $ips = qs/qm$ , ovvero l'ips è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota.

### **Indice di qualità specifica (iqs)**

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Generalmente tale parametro ha un valore che rientra nel range tra 0,8 - 1,6. Un valore inferiore all'unità è adottato per le attività che per definizione producono scarti contenenti buone quantità di materiali potenzialmente riciclabili (es. sostanza organica biodegradabile, carta e cartone ecc.) e che hanno una elevata massa volumica.

### **Classe di contribuenza**

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente di produttività simili, da analoghe caratteristiche del rifiuto nonché da una certa aggregazione per il tipo di attività.

### **Coefficiente di produttività specifico della classe (qcs)**

Rappresenta un valore medio di produttività della classe iesima il quale è sempre espresso in Kg/mq anno.

### **Indice di produttività specifica della classe (ipsr)**

Con tale parametro si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il coefficiente di produttività media:  $ipsr = qcs/qm$ .

Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del Comune, la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (cmg) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (ipsr), nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (ips). Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

$$Ts = Cmg \times Ipsr \times Iqs$$

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza. Ipsr è l'indice di produttività specifica della classe, Iqs è il coefficiente di qualità e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

*Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, né può essere inferiore al 70% del costo di esercizio.*

*Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi, penalità.*

*Il costo del servizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti.*

*Dal costo, determinato nel modo sopra specificato, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3 del D.P.R. 10/09/82 n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla*

*riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2.*

*Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana in regime di privativa comunale un importo, pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, n. 3) del D.P.R. 10/09/82 n. 915.*

*L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta riduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.*

### **Art. 18 – TARIFFE**

(Art. 69 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, nr. 296)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. <sup>(1)</sup>

2. Ai fini del rispetto del presente regolamento, la Giunta Comunale anche in corso d'anno e comunque non oltre il 30 Novembre, può rideliberare in aumento o in diminuzione le tariffe con effetto immediato ovvero con effetto dall'anno in corso nel caso in cui il controllo di gestione evidenzi il mancato rispetto dei parametri minimi di copertura del costo del servizio di nettezza urbana, previsti dalla legge.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 devono indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe e i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica;
- b) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo, nella misura prevista dal presente regolamento;
- c) il gettito consuntivo e previsionale e il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza dell'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni;
- d) la situazione finanziaria del Comune;
- e) le modalità e le fonti di rilevazione delle produttività specifiche;
- f) le motivazioni per l'incremento dei costi.

4. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni dalla direzione per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

<sup>(1)</sup> comma così modificato con deliberazione C.C. n. 04/2012.

### **Art. 19 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE COMPUTO RIDOTTO DELLE SUPERFICI**

(Art. 66, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507  
mod. art. 3, comma 68, lettera f), della Legge 549, del 28/12/1995)

1. Le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, sono computate nel limite del 50% dall'01/01/1999. Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde.



## **Art. 20 - RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

(Art. 66, commi 3 e 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, a decorrere dall'01/01/1999, per particolari condizioni d'uso, come segue:

- RIDUZIONE DEL 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

- RIDUZIONE DEL 25% per abitazione con unico occupante.

- RIDUZIONE DEL 15% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune.

- RIDUZIONE DEL 15% per l'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo e possono essere cumulate in capo al medesimo contribuente nella misura massima del 40%.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2011 è introdotta una nuova riduzione tariffaria del 10% per quegli immobili, comprensivi delle pertinenze dichiarate come tali ai fini TARSU, adibiti ad abitazione principale da quei contribuenti che hanno aderito al Progetto Organico denominato "compostaggio domestico" attraverso l'acquisizione di apposita compostiera". Al fine di beneficiare di tale riduzione per l'annualità d'imposta in corso, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, sui moduli predisposti dall'ufficio tributi comunale, entro il giorno 15 luglio. Le domande prodotte dopo tale data esplicheranno i loro effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.<sup>(1)</sup>

5. A decorrere dall'anno d'imposta 2011 è introdotta una nuova riduzione tariffaria del 10% per quegli immobili destinati ad attività commerciale, i cui titolari sono tenuti al conferimento del cartone tramite servizio di porta a porta, ex art. 13 bis del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con D.C.C. nr. 10 del 18/04/2008 e modificato con D.C.C. nr. 39 del 29/12/2010.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 11/2011.

## **Art. 21 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

(Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per cause di forza maggiore non comporta esonero o riduzione del tributo. Costituiscono cause di forza maggiore, tutte le forme di sciopero, le calamità naturali, imprevedibili ed impedimenti organizzativi. Qualora tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto di rimborso o restituzione, in base a domanda documentata degli oneri sostenuti, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 8 e comunque per un importo non superiore al 40% della tassa.

## **Art. 22 - USO DELLE SUPERFICI TASSABILI CLASSIFICAZIONE**

(Art. 68, comma 2, D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
- b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;
- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
- e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
- f) locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

### **TABELLA CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLE TASSE**

<b>Denominazione attività presenti nel territorio da inserire nel regolamento</b>	<b>Categoria rif. art. 68 D.Lgs. 507/93 e sottocategoria</b>	<b>Denominazione categoria rif. D.Lgs. 507/93</b>
Scuole di ogni ordine e grado, partiti ed associazioni	<b>A1</b>	Locali ed aree adibiti a musei, biblioteche ed attività di istituzioni politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, autonomi depositi di stoccaggio, depositi di macchine e materiale militare

Locali di deposito, autorimesse, lavaggio	<b>A2</b>	Locali ed aree adibiti a musei, biblioteche ed attività di istituzioni politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, autonomi depositi di stoccaggio, depositi di macchine e materiale militare
Cinema, teatri, impianti sportivi coperti	<b>A3</b>	Locali ed aree adibiti a musei, biblioteche ed attività di istituzioni politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, autonomi depositi di stoccaggio, depositi di macchine e materiale militare
Esposizioni e mostre, depositi, magazzini, distributori carburanti	<b>B1</b>	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati
Abitazioni civili	<b>C1</b>	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
Alberghi, case di cura, ecc.	<b>C2</b>	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
Studi professionali, laboratori analisi, estetista, ecc.	<b>D1</b>	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati	<b>D2</b>	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
Esercizi commerciali, ovvero negozi di beni durevoli	<b>E1</b>	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale ed industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
Botteghe artigianali, piccole	<b>E2</b>	Locali ed aree ad uso di

industrie e stabilimenti retroportuali		produzione artigianale ed industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
Negozi alimentari, edicole, vendita piante e fiori	<b>F1</b>	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
Bar, ristoranti, paninoteche, gelaterie, self-service	<b>F2</b>	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani

**Art. 23 - AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI  
MODALITA' DI RICHIESTA E DECADENZA**  
(Art. 67 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizio, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il Responsabile del Servizio Nettezza Urbana congiuntamente al Funzionario Responsabile del Tributo, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la riduzione tariffaria entro il limite massimo del 40% della tariffa unitaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità, nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il Responsabile del Servizio ne dispone la decadenza.

**Art. 24 ESENZIONI - MODALITA' DI RICHIESTA E DECADENZA**  
(Art. 67, comma 1, D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

sostituito con deliberazione C.C. n. 15 del 29 marzo 2006)

1. Viene concessa l'esenzione nei casi in cui le abitazioni siano occupate:

a) da soggetto passivo il cui nucleo familiare, se composto da una persona, abbia percepito, in relazione all'anno precedente, un reddito annuo complessivo non superiore a Euro 6.841,50 (limite 2005 rivalutato con l'incremento ISTAT) o il cui nucleo familiare, se composto da due o più persone, abbia percepito nell'anno precedente redditi complessivi annui non superiori a Euro 8.157,18 (limite 2005 rivalutato con l'incremento ISTAT) purché provenienti esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq 30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a Euro 25,82, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle tassativamente elencate;

b) da soggetto passivo il cui nucleo familiare, se composto da una persona, abbia percepito nell'anno precedente un reddito annuo complessivo non superiore a Euro 8.683,45 (limite 2005 rivalutato con l'incremento ISTAT) o il nucleo familiare, se composto da due o più persone, abbia percepito nell'anno precedente redditi complessivi annui non superiori a Euro 11.314,79 (limite 2005 rivalutato con l'incremento ISTAT), purché provenienti esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla Legge 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq. 30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a Euro 25,82, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto da coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi;

c) da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi complessivi annui superiori a Euro 7.630,91 (limite 2005 rivalutato con l'incremento ISTAT). L'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione, ad eccezione dei proventi derivanti da conti correnti bancari e/o postali, da titoli di Stato e/o postali, complessivamente non superiori a Euro 1.549,37 annue nette, di cui non si tiene conto per la determinazione dei limiti indicati ai punti a), b), c).

Per reddito complessivo si intende il totale dei redditi percepiti, indipendentemente dalla loro imponibilità ai fini IRPEF, rilevabili dai modelli di riferimento (CUD, 730, UNICO) e i cui limiti verranno rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Fanno eccezione a tale disposizione le fonti reddituali di cui al precedente capoverso.

Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.

Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.

Il godimento dei suddetti benefici è condizionato alla presentazione da parte del contribuente interessato:

- di una domanda contenente una contestuale dichiarazione che attesti la presenza delle condizioni previste per le agevolazioni e i redditi percepiti nell'anno precedente;
- di ogni altro elemento documentale necessario all'accertamento.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi un aumento del reddito dichiarato, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Settore Tributi entro 30 giorni, nel qual caso decade dal beneficio per l'intera annualità, senza sanzioni.

Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano dagli eventuali accertamenti che il Comune voglia compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopraesposte, debitamente accertato dal Comune, comporta il pagamento della tassa per l'intera annualità oltre alla pena pecuniaria di Euro 25,82.

Le domande di esenzione dovranno essere presentate al Settore Tributi entro il 30 settembre per l'anno successivo, al fine di consentire la non iscrizione a ruolo ed evitare la notifica della cartella esattoriale. Le domande saranno comunque ammesse entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno ed il loro accoglimento produrrà l'effetto dell'esenzione a datare dal 1 Gennaio.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al presente prospetto:

#### DESCRIZIONE

a) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.

b) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

c) Le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate ai praticanti di tali discipline. Sono tassabili invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nel complesso sportivo.

d) Le case sfornite di mobili e prive di allacci ai servizi pubblici (ENEL, TELECOM, ACAM, ACQUE POTABILI).

e) Gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.

3. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 29 con annotata la richiesta di esenzione.

4. Gli interessati hanno l'obbligo di denunciare al Settore Tributi, entro 30 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi altro fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata con decorrenza dal 1° bimestre solare successivo.

#### **Art. 25 - ESENZIONE PER I FABBRICATI RURALI**

(Art. 12 bis D.L. 20/06/1996, n. 323 conv. L. 425 dell'08/08/1996)

1. I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, sono esenti dal pagamento della tassa.

2. Le denunce dovranno essere presentate entro i termini di cui al successivo art. 29.

#### **Art. 26 - COPERTURA FINANZIARIA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI**

(Art. 67, comma 3, D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Le esenzioni e le riduzioni concesse in base al presente regolamento ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 sono iscritte per ogni esercizio nel bilancio di previsione come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con le risorse delle entrate correnti previste nei primi tre titoli dell'entrata, al netto di quelle risorse a destinazione vincolata e/o compensativa.

### **Art. 27 - NORME PER LA MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE**

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, ovvero sul perimetro interno delle aree coperte e può essere effettuata anche con strumenti elettronici.
2. Ai fini della misurazione delle superfici sono, tra l'altro, da includere la superficie dei soppalchi, solai, sottotetti e locali seminterrati aventi un'altezza almeno di m 1,60.
3. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, compreso siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le corsie adibite all'accesso dei veicoli all'area di servizio. Per queste ultime, qualora non si possa procedere ad un'esatta quantificazione, va esclusa una porzione di mt. 2,80 di larghezza e, di lunghezza, una porzione pari al tragitto più breve tra l'ingresso dell'area ed i punti di erogazione dei servizi. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 06/2009.

### **Art. 28 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

(Art. 77, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507  
mod. art. 3, comma 68, lett. g), Legge 549/28.12.1995)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, locali ed aree coperte e scoperte, pubbliche e di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

A scopo esemplificativo, sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento le manifestazioni di tipo istituzionale svolte da Enti diversi dal Comune, le fiere campionarie, commerciali, nautiche, industriali ed espositive, i circhi, i mercati di antiquariato, ecc.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, utilizzando il medesimo modulo (approvato con Decreto del Ministero delle Finanze del 5 Agosto 1994), predisposto anche per la tassa di occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche. Il pagamento deve essere effettuato entro il

termine previsto per l'inizio dell'occupazione o della prima occupazione, o in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata a cura del Settore Tributi unitamente alla sanzione, interessi ed accessori come previsto dal presente regolamento.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

### **Art. 29 - DENUNCE ORIGINARIE - DI VARIAZIONE - DI CESSAZIONE RICHIESTE DI DETASSAZIONE**

(Art. 70 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 modificato dall'art. 1, comma 340 della Legge 311/2004)

1. In esecuzione all'art. 70 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, i soggetti tenuti al pagamento della tassa dovranno presentare la relativa denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso il Settore Tributi.

La denuncia dovrà riportare fra l'altro, i seguenti elementi e dati:

a) Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.;

b) Cognome e Nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre organizzazioni nonché delle loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

c) Ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, anche pertinenziali ed accessori, e delle loro ripartizioni interne;

d) Superfici delle parti condominiali e comuni;

e) Data inizio occupazione o detenzione;

f) Estremi catastali dell'immobile;

g) L'eventuale iscrizione alla C.C.I.A.A.;

h) Gli estremi del Catasto Elettrico;

i) Eventuale produzione rifiuti speciali, tipologie e quantità annuali e relative modalità di smaltimento secondo la normativa vigente;

j) Esistenza di impianti di pretrattamento volumetrico, selettivo qualitativo dei rifiuti o altri interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione dei rifiuti.

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a presentare un'unica denuncia indipendentemente dal numero dei locali che ha in uso.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati di presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.



4. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali od aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
6. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 06/2009.

### **Art. 30 - LOTTA ALL'EVASIONE**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione il Funzionario Responsabile, nell'ambito dell'indirizzo politico impartito dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, ha il compito e la responsabilità dei seguenti adempimenti organizzativi:
- a) La conservazione delle denunce di cui al precedente art. 27 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella" intestata al contribuente, da archiviare in ordine alfabetico;
  - b) Inserimento nell'archivio informatico degli elementi inerenti il contribuente e le relative utenze;
  - c) Verifiche ed incroci automatici sistematici e periodici tra le tipologie di utenze relative ai vari tributi comunali e con l'anagrafe tributaria, con conseguente relazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
2. Sono parimenti tenuti alle conclusioni delle fasi istruttorie del procedimento tributario e per le competenze a fianco di ciascuno indicate, i responsabili degli uffici sottoindicati:
- Anagrafe: trasmissione variazioni anagrafiche;
  - Attività Produttive: trasmissione di licenze di commercio fisso o ambulante, pubblici esercizi;
  - Traffico e Viabilità: trasmissione autorizzazioni per occupazioni temporanee;
  - Polizia Municipale: trasmissione rapporti relativi ad occupazioni o detenzioni abusive di locali ed aree;
  - Ufficio Patrimonio: trasmissione concessioni beni patrimoniali e demaniali;
  - Ufficio Case Comunali: trasmissione variazioni inquilinato comunale;
  - Interventi sul Territorio: trasmissione concessioni edilizie.
3. Tutti gli uffici comunali, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

### **Art. 31 ACCERTAMENTO**

(Art. 71, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507  
mod. art. 1, comma 87, Legge 549/28.12.1995 e art. 1, commi 161 e 162 della Legge  
296/2006)

1. L'ufficio comunale, in caso di dichiarazioni incomplete o infedeli o di parziali o ritardati versamenti nonché in caso di omesse dichiarazioni o di omessi versamenti, procede alla loro rettifica nonché all'accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 06/2009.

### **Art. 32 – RISCOSSIONE**

(Art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La riscossione di tassa, addizionali, accessori e sanzioni è effettuata tramite il concessionario affidatario attraverso la predisposizione di liste di carico redatte dal comune sulla base di quelle dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati ed il successivo invio parte del concessionario di avvisi di pagamento spediti a ciascun contribuente a mezzo posta ordinaria. Gli importi in essi contenuti sono arrotondati a 1 € per difetto se la frazione è inferiore a 0,50 centesimi o per eccesso se è superiore;

2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in due rate bimestrali consecutive. Su istanza del contribuente può essere concessa, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario. In caso di mancato pagamento delle due rate consecutive, l'intero ammontare è riscuotibile in un'unica soluzione.

Per la riscossione della tassa giornaliera di smaltimento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 28. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 06/2009.

### **Art. 33 - CONTROLLO DEI DATI**

(Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71 comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi ai dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

### **Art. 34 - ACCESSO AGLI IMMOBILI**

(Art. 73, comma 2 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

### **Art. 35 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE**

(Art. 73, comma 3 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

### **Art. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

(Art. 74 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507  
mod. art. 1, comma 87, Legge 549/28.12.95)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e appone il visto di esecutività sui ruoli.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 31 comma 2 del presente regolamento, il nominativo del Funzionario Responsabile per l'emanazione degli atti di liquidazione e di accertamento, riportato a stampa sugli atti prodotti dai sistemi informativi automatizzati deve essere indicato in apposito provvedimento di livello dirigenziale.

### **Art. 37 – RIMBORSI**

(Art. 75 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Gli sgravi e i rimborsi possono essere effettuati d'ufficio o su apposita domanda del contribuente e precisamente:

a) a seguito di pronunce della Commissione Tributaria Provinciale ovvero al riconoscimento dell'illegittimità dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo, il Comune provvede alla riforma degli stessi se concorre l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale stessa. Lo sgravio o il rimborso deve essere effettuato entro il termine di 90 giorni.

b) a seguito di denunce di cessazione o di denunce tardive (da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora) lo sgravio od il rimborso deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione delle denunce stesse.

c) in ogni altro caso lo sgravio o il rimborso è disposto entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

## **TITOLO IV CONTENZIOSO – SANZIONI**

### **Art. 38 - CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413".

### **ART. 39 – SANZIONI**

(Art. 76 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507

mod. dal D.Lgs. 18/12/97, n. 473 Art. 12 Lett. d) e art. 1, comma 165 della Legge 296/2006)

1. Per le infrazioni sottoelencate si applicano le sanzioni a fianco di ciascuna indicate:

a) Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione: sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

b) Denuncia originaria o di variazione infedele: si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata in base alla denuncia. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4°, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

2. Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono ridotte ad 1/4 in caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria.

3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

4. La misura annua degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo da applicare alle somme dovute a titolo di tributo e di addizionale è determinata, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> comma sostituito con deliberazione C.C. n. 06/2009.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 40 - NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 41 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 42 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/1998, è entrato in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

2. Le successive modifiche entrano in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diverso disposto di legge, a seguito della relativa pubblicazione, nei termini prescritti dall'art. 6 dello Statuto comunale.

#### **Art. 43 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il Regolamento Comunale per la Disciplina Igienico-Sanitaria del Servizio di Smaltimento Rifiuti;
- c) il Regolamento Comunale di Igiene;
- d) il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale.

#### **Art. 44 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.